

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 25 GIUGNO 2025.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli.

Deliberazione 25 giugno 2025, n. 45:

Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana).
Collegio dei revisori dei conti. Designazione di un componente effettivo.

Il Consiglio regionale

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, il quale prevede che le camere di commercio possano associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento;

Visto l'articolo 6, comma 2, della l.r. 580/1993, il quale prevede che l'attività delle unioni regionali sia disciplinata da uno statuto deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'organo assembleare;

Visto lo statuto dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana);

Visto l'articolo 15 dello statuto di Unioncamere Toscana, il quale disciplina il Collegio dei revisori dei conti e, in particolare, prevede quanto segue:

- ai sensi del comma 2, è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti, di cui un componente effettivo designato dalla Regione Toscana;
- ai sensi del comma 4, dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un solo mandato.

Preso atto che il mandato del Collegio dei revisori dei conti di Unioncamere Toscana è scaduto il 19 maggio 2025;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, di un componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti di Unioncamere Toscana per consentire il rinnovo dell'organo;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che le nomine e designazioni spettanti alla Regione Toscana negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti ed organismi pubblici e privati siano di competenza del Consiglio regionale;
- l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative ad incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale;
- l'articolo 7, comma 8 bis, il quale prevede che i soggetti di cui al comma 8 dell'articolo stesso individuino i revisori unici, i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti in modo autonomo, oppure nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che i candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale, con funzioni anche di revisione dei conti, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali;
- gli articoli 10, 11, 12 e 13, relativi alla disciplina delle cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse e limitazioni per l'esercizio degli incarichi;

- l'articolo 19, in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo.

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione"), con la quale sono disciplinate le modalità di istituzione e gestione dell'elenco regionale dei revisori legali;

Visto l'elenco regionale dei revisori legali di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2008;

Vista la seguente proposta di candidatura pervenuta ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Franceschi Roberto;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia e finanze n. 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 10 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, del signor Franceschi Roberto, quale componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti di Unioncamere Toscana;

Ritenuto, pertanto, di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, quale componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti di Unioncamere Toscana, il signor Franceschi Roberto, il quale, dalla documentazione presentata, risulta in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva resa dal signor Franceschi Roberto sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale lo stesso, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che il signor Franceschi Roberto è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor Franceschi Roberto, quale componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli